

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1390**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(**ERMINI**)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**SCELBA**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**DE PIETRO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**TREMELLONI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GAVA**)

**Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni**

*Presentato alla Presidenza il 17 gennaio 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, furono sospesi gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e venne autorizzato il rilascio di un certificato di abilitazione provvisoria ai laureati, con la riserva, per i medesimi, di sostenere il relativo esame in una sessione straordinaria (articolo 6).

La sospensione dei predetti esami è stata quindi prorogata ogni anno, con appositi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali è la legge 2 marzo 1954, n. 41, concernente i laureati e diplomati sino a tutto l'anno accademico 1952-53. Tale legge prevede, tuttavia, la riattivazione dell'esame entro il 30 aprile 1955.

Una delle ragioni per le quali si è reso necessario sospendere l'esame di Stato fu dovuta al fatto che occorreva disciplinare legislativamente — in via preliminare — la

condizione di tutti gli abilitati in via provvisoria dall'anno 1944 in poi, ed aggiornare la misura di talune tasse *post-lauream*, nonché dei compensi dovuti ai componenti le Commissioni giudicatrici, compensi rimasti invariati nella irrisoria misura di anteguerra.

Per quanto concerne gli abilitati provvisori, va ricordato che la VI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 29 novembre 1950, approvava una proposta di legge del senatore Magri ed altri, intesa a riattivare l'esame di Stato ed a rendere definitiva l'abilitazione per coloro che avessero ottenuto il certificato di abilitazione prima dell'entrata in vigore della Costituzione, purché essi avessero esercitato effettivamente la professione. Tale progetto di legge, però, non venne preso in esame dalla corrispondente Commissione della Camera dei Deputati nella passata legislatura.

Ora, allo scopo di poter provvedere tempestivamente alla emanazione delle norme occorrenti per la riattivazione dell'esame di Stato nei riguardi dei laureati dell'anno accademico 1953-54, è stato predisposto il presente disegno di legge.

All'articolo 1 del progetto è affermato il principio della riattivazione dell'esame, a decorrere dalla sessione che dovrà essere indetta nell'anno 1955. Viene nel contempo abrogato l'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, per il quale gli abilitati in via provvisoria dovrebbero presentarsi a sostenere l'esame di Stato in una apposita sessione straordinaria.

Con gli articoli 2 e 3 viene adeguata la misura della tassa e contributo *post-lauream*, in base al rapporto di 1 a 30 (30 volte la misura di anteguerra) e viene altresì adeguata la misura dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici. L'importo attuale del compenso ai commissari è fissato nell'articolo 18 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (200 lire sino a 20 candidati e lire 5 per ogni candidato esaminato in più).

È da avvertire che la spesa media per Commissione, tenuto presente che il numero dei componenti varia in rapporto alla natura dei singoli esami da un massimo di 15 ad un minimo di 5, è di circa lire 30.000 per ogni gruppo di 10 candidati. Tale spesa media potrà essere maggiorata qualora uno dei componenti sia un docente proveniente da altra sede. In proposito è da notarsi che, svolgendosi i detti esami presso ciascun Ateneo (ai sensi del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269), i componenti saranno scelti fra i docenti della medesima sede, e, pertanto, si potrà fare ricorso a docenti di altro Ateneo solo quando manchi sul posto il professore di una determinata disciplina, sicché può, in media, prevedersi che non più di un docente di altra sede farà parte di ogni singola Commissione. Ora, in tal caso, la spesa potrà elevarsi al massimo, per ogni gruppo di 10 candidati, a lire 40.000; spesa largamente coperta dal gettito della tassa di lire 6.000 prevista per ogni singolo candidato, gettito che per 10 candidati ammonta a lire 60.000. Si ritiene, comunque, opportuno precisare — con riferimento alle norme che disciplinano, in genere, le retribuzioni ai componenti le Commissioni di concorso — che la cumulabilità del compenso fisso con l'indennità di missione è prevista, nel provvedimento allegato, in considerazione della peculiare situazione che si verifica in ordine agli esami di

Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Con l'articolo 4 viene resa definitiva l'abilitazione provvisoria rilasciata nella fase pre-costituzionale. La questione formò a suo tempo oggetto di approfondito esame da parte delle autorità accademiche e del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che, unanimi, riconobbero la opportunità di una sanatoria anche perché gravi sarebbero le conseguenze per coloro i quali, dopo aver esercitato la loro professione per lungo tempo, vedrebbero ancora discussa la loro idoneità professionale.

La opportunità di tale sanatoria potrebbe in verità ravvisarsi anche per coloro ai quali è stata rilasciata l'abilitazione provvisoria dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma ad una risoluzione favorevole si è ritenuto non si potesse addivenire per il disposto dell'articolo 33 della Costituzione, il quale espressamente prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'abilitazione definitiva, nel caso degli abilitati in via provvisoria anteriormente alla Costituzione, viene condizionata alla presentazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, di un'apposita domanda, al pagamento, all'Erario, di una tassa di lire 9.000 ed, inoltre, di una tassa di lire 7.500 a favore delle Opere universitarie, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 per coloro che si presentano ai normali esami di abilitazione ed ottengono il relativo diploma.

Con gli articoli 5 e 6 vengono dettate norme per l'esame di Stato da parte di coloro che furono abilitati in via provvisoria dopo l'entrata in vigore della Costituzione: è previsto un esame dei titoli professionali posseduti dai candidati ed, *eventualmente*, una prova davanti ad apposita Commissione.

Restano, comunque, ferme le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, che dispensano dall'esame di Stato coloro i quali, in seguito a pubblico concorso, abbiano ottenuto la nomina ad impieghi in base all'abilitazione provvisoria.

Si ritiene che nessun dubbio possa prospettarsi circa la necessità della riattivazione dell'esame di Stato.

A parte la circostanza, di notevole importanza, che tale riattivazione è prevista dalla legge 2 marzo 1954, n. 41, sta di fatto che per alcune professioni gli esami di Stato non sono mai stati legislativamente sospesi (avvocato, procuratore, notaio, insegnante).

D'altronde anche la Costituzione prescrive la necessità dell'esame di Stato per tutte le professioni e non si vede la ragione per la quale, dopo tanti anni dalla cessazione dello stato di guerra, dovrebbero ancora tali esami essere sospesi.

Quanto alla spesa è anzitutto da notare che già in atto sul capitolo 160 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1954-55, sono stanziati lire 25.000.000 per le spese di funzionamento per le Commissioni in questione. Calcolandosi che la spesa complessiva ammonti a lire 40.000.000, l'articolo 8 del presente disegno di legge stabilisce, infine, che alla copertura della *maggiore* spesa di lire 15.000.000 sia fatto fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal provento della tassa di ammissione all'esame di cui al 1° comma dell'articolo 2. Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che la maggiore spesa è preventivata in soli 15.000.000 di lire, in quanto nella prima attuazione della legge, si farà luogo *solo* agli esami per i laureati che non abbiano ancora ottenuto l'abilitazione provvisoria e cioè per quelli dell'anno accademico 1953-54.

Il numero di coloro che hanno conseguito lauree che danno luogo ad ammissione agli esami in questione assomma a circa 10.000;

ma di questi è da pensare che solo una parte si presenterà nella prossima sessione di esami, ove si consideri che non è fissato — in armonia con il costante criterio vigente in materia — alcun limite di tempo per la presentazione agli esami medesimi. Comunque, quand'anche si presentassero tutti i diecimila, il gettito per i proventi delle tasse di ammissione sarebbe tuttavia sufficiente a coprire la spesa perché risulterebbe di lire 60.000.000.

È altresì da aggiungere che, quando si dovrà far luogo agli esami speciali per coloro che sono già abilitati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 5, oltre che col gettito delle tasse di ammissione, la spesa inerente verrà anche ad essere fronteggiata con la tassa che dovranno pagare, ai sensi dell'articolo 4 coloro che ottengono l'abilitazione definitiva *ope legis*. Poiché si calcola ad oltre ventimila il numero di coloro che si trovano in detta condizione, si può prevedere un'entrata di lire 120.000.000, alla quale non corrisponde una spesa diretta dello Stato, dato che costoro non devono sostenere alcun esame.

L'articolo 9 prevede, infine, che il Ministero del tesoro potrà disporre le necessarie variazioni di bilancio in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 8.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Sono riattivati a decorrere dalla sessione che verrà indetta dal Ministero della pubblica istruzione entro l'anno 1955 gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chinico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

Gli esami avranno carattere specificamente professionale.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

### ART. 2.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico sono elevate rispettivamente a lire 7.500 e ad un importo non inferiore a lire 30.000.

### ART. 3.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso di lire 3.000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su docenti che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi oltre il compenso di cui al precedente comma sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione, che dovranno essere scelti su terne proposte dai locali Ordini professionali, sarà corrisposta.

oltre il trattamento previsto dai precedenti commi, in quanto spettante, la retribuzione iniziale prevista per il personale statale di grado V, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 4.

I laureati o diplomati che abbiano ottenuto il certificato di abilitazione provvisoria in applicazione delle disposizioni emanate anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana sono abilitati definitivamente all'esercizio professionale.

L'abilitazione definitiva all'esercizio della professione a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma è concessa previa presentazione di domanda in carta legale da inoltrarsi al Ministero della pubblica istruzione, tramite la Università o Istituto d'istruzione superiore da cui fu rilasciato il certificato di abilitazione provvisoria, accompagnata dalle ricevute comprovanti il pagamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e della tassa di lire 7.500 a favore delle Opere universitarie di cui al secondo comma del precedente articolo 2. La domanda dovrà essere presentata, a pena della decadenza dall'abilitazione provvisoria, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

##### ART. 5.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, tutte le abilitazioni provvisorie conferite per effetto della legge 28 marzo 1949, n. 131, e successive proroghe, diventeranno definitive in seguito ad esame di Stato, da sostenersi presso qualunque Università o Istituto superiore, in cui esista la Facoltà relativa, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

##### ART. 6.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente vaglieranno i titoli di attività professionale presentati dai candidati e chiameranno i candidati stessi ad un colloquio o ad un esperimento pratico.

Le Commissioni in base ai titoli prodotti potranno esonerare singoli candidati, con motivato giudizio, dal colloquio e dall'esperimento pratico di cui al comma precedente.

ART. 7.

Le norme di attuazione relative all'esame di Stato di cui all'articolo 5 saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza.

Decadono dalla abilitazione provvisoria coloro che non conseguano l'idoneità o che non si presentino a sostenere le prove di cui all'articolo 6 entro un biennio dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 8.

Alla maggiore spesa prevista in lire 15.000.000 si farà fronte con il provento della tassa di ammissione di cui al 1° comma dell'articolo 2.

ART. 9.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.